



CITTA' DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 10-05-2017

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **dieci** del mese di **maggio** alle ore 18:30, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO		P	PALMIERI FERNANDO		P
CASTELLANI EDI		P	SILEONI JONATHAN		P
SAVI ALESSIA		P	MOZZONI ANDREA		P
MORETTI LUANA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		A
BUSCHITTARI DAVID		P	CAMMERTONI DANIELA		P
SPOLETINI ADRIANO		P	SASSAROLI FRANCESCO		P
TARTARELLI RENATO		P			
Assegnati 13		In carica 13	Presenti n. 12		Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **PERRONI BENEDETTO**.

Il Sig. **CAPPONI FRANCO**, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
TARTARELLI RENATO
MOZZONI ANDREA
SASSAROLI FRANCESCO

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Polizia Locale e Amministrativa – Commercio – Suap”, Dott.ssa Barbara Foglia:

“VISTA la legge 14 agosto 1991, n. 281 *“Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”*;

VISTA la legge Regione Marche del 20 gennaio 1997, n. 10 *“Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo.”*e ss.mm.ii.;

VISTO il R.R. 13 novembre 2001, n. 2 *“Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni”*;

VISTA l’ordinanza n. 87 del 19/06/1999 del Funzionario responsabile del V Settore del Comune di Treia *“Obblighi da parte di proprietari di animali o loro incaricati in materia di conduzione in luoghi pubblici e lordamento degli stessi”*;

DATO ATTO che in data 22 settembre 2015, al prot. n. 16.001, il Gruppo consiliare Meritiamo Treia ha inoltrato una mozione per l’individuazione di aree idonee allo sgambamento degli animali da compagnia con l’invito alla redazione di un apposito regolamento che ne disciplini il sicuro utilizzo;

VISTI, inoltre, gli ulteriori incontri effettuati sul territorio comunale per la presentazione del bilancio di previsione 2016, nel corso dei quali sono state evidenziate nuove problematiche connesse quali:

1. la realizzazione delle aree di sgambatura non ricadenti all’interno delle aree urbane;
2. la gestione delle stesse a carico dell’associazione dei proponenti;
3. la necessità di un regolamento per l’uso delle aree di sgambatura;

ATTESO che nelle aree verdi presenti sul territorio è proibito l’accesso ai cani;

CONSIDERATO che, stante la necessità di tutelare l’ambiente urbano e i diritti e la salute degli animali, è intendimento dell’Amministrazione comunale realizzare luoghi riservati ed appositamente attrezzati per l’accesso libero dei cani, provvisti di spazi per lo sgambamento e per la corsa in libertà, dove l’accompagnatore dovrà comunque avere l’animale sotto controllo;

DATO ATTO che la proposta prevede quanto necessario a favorire il benessere degli animali in un’area opportunamente delimitata;

DATO ATTO che nell’atto di indirizzo approvato con delibera di Giunta comunale n. 76 del 20 aprile 2016 sono state individuate potenziali aree ritenute consone per la realizzazione delle aree di sgambamento per cani;

RILEVATO, altresì, che nello stesso provvedimento veniva deliberato che la conduzione delle suddette aree di sgambatura può essere assicurata da associazioni o comitati spontanei, con individuazione dei soggetti responsabili e che, comunque, nella fase sperimentale di avviamento la gestione sarà attuata direttamente dal Comune;

RAVVISATA la necessità di disciplinare, tramite un regolamento, a salvaguardia della sicurezza degli utenti che ne usufruiscono, l’utilizzo dell’area di sgambamento per

cani, gli obblighi e i divieti posti a carico dei proprietari e dei conduttori dei cani, nonché il relativo sistema sanzionatorio, quale strumento concreto e pratico per la corretta e razionale fruizione di detta area;

VISTO il “Regolamento per la gestione e la fruizione delle aree finalizzate all’attività motoria dei cani” nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 20/04/2016 “*Atto di indirizzo per la realizzazione, nel Comune di Treia, di aree verdi attrezzate per lo sgambamento in libertà dei cani*”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;

VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, recante “*Integrazioni all’ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani, come modificata dall’Ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011*”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2013 “*Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani*”;

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 13 luglio 2016, che proroga l’efficacia dell’Ordinanza 6 agosto 2013 “*Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani*”, così come già modificata dall’Ordinanza 3 agosto 2015;

Premesso quanto sopra;

SI PROPONE

1. di APPROVARE il regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all’attività motoria dei cani, che si compone di n. 9 articoli, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di DEMANDARE eventuali atti esecutivi del presente provvedimento al Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP”;
3. di DARE ATTO, inoltre, che il regolamento, ai sensi dell’articolo 9 dello statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione, all’albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to Dott.ssa Barbara Foglia”

Si apre il dibattito con i relativi interventi, che vengono riportati sinteticamente in calce al presente atto.

Dopodiché, nessun altro avendo preso la parola o mosso osservazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP”;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, riportati sinteticamente in calce al presente atto;

DATO ATTO delle risultanze dei lavori della III Commissione consiliare permanente “Bilancio, tributi, finanze, personale e organizzazione, affari istituzionali”, riunitasi il 3 maggio scorso;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

RICHIAMATO l’articolo 42 del T.U. degli Enti locali (D.Lgs. 267 del 18/08/2000) in relazione alle attribuzioni del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP” in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa esplicita con la presente delibera all’ordinamento giuridico, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 12, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE il regolamento comunale per la fruizione delle aree finalizzate all’attività motoria dei cani, che si compone di n. 9 articoli, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di DEMANDARE eventuali atti esecutivi del presente provvedimento al Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP”;

4. di DARE ATTO, inoltre, che il regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.-

* * * * *

CITTA' DI TREIA
Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA FRUIZIONE DELLE AREE
FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI

Indice

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Definizione**
- Art. 3 – Ambito di applicazione e principi generali**
- Art. 4 – Accessibilità ed orari**
- Art. 5 – Oneri ed obblighi dei fruitori**
- Art. 6 - Registro degli utenti**
- Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni**
- Art. 8 - Entrata in vigore**
- Art. 9 - Disposizioni finali**

Allegato "A" – Modello richiesta contrassegno

Allegato "B" - Modello contrassegno

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE
FINALIZZATE ALL'ATTIVITA' MOTORIA DEI CANI**

ART. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il Comune di Treia, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi e dai provvedimenti normativi vigenti in materia, promuove la cura e la presenza sul territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, favorendone la presenza nel proprio territorio e riconoscendone le loro finalità affettive, educative e di utilità sociale.

2. Il Comune di Treia opera al fine di favorire la corretta convivenza tra l'uomo e gli animali da affezione e prevenire gli inconvenienti derivanti da comportamenti scorretti dei loro proprietari/detentori.

3. Il Comune, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento ed alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, valorizzando la tradizione animalista della Città, promuovendo ogni attività ed intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali da affezione.

4. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e la razionale fruizione delle aree di sgambatura cani, all'interno degli spazi verdi pubblici, ove gli animali possono essere lasciati liberi di muoversi e correre, sotto il controllo e la diretta responsabilità dei conduttori, salvaguardando la sicurezza degli utenti e garantendo il benessere dei cani.

5. Le aree di sgambatura cani di nuova realizzazione, oltre a sottostare al presente regolamento d'uso, dovranno possedere i requisiti tecnici ed urbanistici previsti dalla normativa vigente.

6. Le aree di sgambatura cani istituite dal Comune potranno essere date in gestione, previo convenzionamento, ad associazioni e/o comitati di gestione, appositamente costituiti, senza scopo di lucro, alle cooperative sociali di tipo B, di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991, in attuazione di progetti di inserimento comunitario e di integrazione sociale di soggetti svantaggiati, anche attraverso il rapporto relazionale uomo-animale.

7. Tali aree disciplinate dal presente regolamento, di proprietà comunale, saranno debitamente attrezzate e segnalate con apposita cartellonistica contenente le norme comportamentali da rispettare per un sicuro, armonioso e rispettoso utilizzo.

ART. 2 – Definizione

Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello segnaletico verticale riportante la dicitura "area di sgambamento per cani", indicante le norme generali di comportamento vigenti all'interno dell'area ove è consentito l'accesso ai cani, anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscano il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento a garanzia di un sicuro utilizzo degli spazi comuni.

Area di sgambamento per cani definiti "impegnativi": area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con apposita cartellonistica, alla quale potranno accedere i cani che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 (cani morsicatori o che abbiano già aggredito), detenuto dai Servizi veterinari dell'Asur

territorialmente competenti o cani che denotano un rischio potenziale elevato di aggressione.

Proprietario/conduuttore: persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, ogni qualvolta abbiano accesso alle suddette aree di sgambamento.

Associazione - Organizzazione – Cooperativa sociale di tipo B: l'eventuale soggetto gestore delle aree di sgambamento cani, individuato dall'Amministrazione tra le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, incaricato della cura e della manutenzione delle aree secondo modalità risultante da apposita convenzione.

ART. 3 – Ambito di applicazione e principi generali

1. Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani ed ai fruitori delle medesime.

2. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani, attraverso la libera attività motoria, in ampi spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

3. Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni e delle lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

ART. 4 – Accessibilità ed orari

1. L'accesso alle aree è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione comunale e resi noti mediante affissione di apposita segnaletica.

2. L'area di sgambamento per cani è aperta al pubblico dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 07:00 alle ore 20:00.

3. In deroga a quanto sopra previsto, il Comune può decidere l'apertura delle aree al di fuori degli orari prestabiliti per consentire lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative legate agli animali o disporre la chiusura delle stesse per validi motivi.

ART. 5 – Oneri ed obblighi dei fruitori

1. Tutti i proprietari e i conduuttori di cani che vorranno accedere all'area di sgambamento devono farne specifica richiesta su apposito modulo d'iscrizione da presentare presso il Comando Polizia Locale del Comune di Treia.

2. Il modulo di richiesta è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Treia o ritirabile presso il Comando Polizia Locale.

3. La presentazione dell'istanza sarà finalizzata all'ottenimento di un contrassegno identificativo necessario per la fruizione dell'area di sgambamento e valido come documento di identificazione del cane. Nel modulo di richiesta, di cui all'Allegato "A" al presente regolamento, devono essere indicati:

- dati anagrafici del proprietario;
- razza, sesso e mantello del cane;
- numero e localizzazione del tatuaggio;

- numero e localizzazione del microchip.

4. Al fine del rilascio del contrassegno, il cui facsimile è riportato nell'Allegato "B" al presente regolamento, è fatto obbligo, per il proprietario, di allegare la copia fotostatica del libretto sanitario del cane, attestante l'avvenuta vaccinazione da non più di 12 mesi precedenti per parvoviroso, cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi.

5. Il contrassegno ha validità fino alla cancellazione del cane dall'anagrafe canina comunale.

6. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.

7. All'interno dell'area valgono le disposizioni del regolamento veterinario per la profilassi della rabbia. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee ai sensi dell'articolo 4 di cui all'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 sia per le condizioni psicofisiche, che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente e responsabilmente l'animale, sia in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

8. Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani malati o in precarie condizioni di salute tali da arrecare potenziale pregiudizio agli altri utenti della struttura. I cani che hanno avuto episodi di aggressività dovranno utilizzare esclusivamente le aree a loro specificatamente riservate ed individuate con apposita segnaletica come aree di sgambamento per cani "impegnativi".

9. I proprietari/conducenti hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno dell'area di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e dopo aver verificato di avere la piena, continua ed assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non vi sia la presenza di cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovrà essere garantita l'incolumità pubblica.

10. I proprietari/conducenti, per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

11. I proprietari/conducenti devono entrare nell'area di sgambamento uno alla volta per un periodo massimo di 60 minuti, salvo accordo unanime (sia per comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani) fra i proprietari fruitori dell'area, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si senta tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani; il primo fruitore dell'area mantiene il diritto di soggiornarvi con il cane senza guinzaglio e senza museruola indossata per un periodo non superiore ai 30 minuti.

12. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai minuti consentiti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che il proprietario/conducente sopraggiunto chieda ai proprietari già presenti di entrare e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane in propria custodia per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.

13. Se nell'area occupata da diversi utenti consenzienti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.

14. I soggetti minori di anni 16 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori o esercenti la potestà genitoriale.

15. I proprietari/conducenti possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti e che non si verifichino incompatibilità comportamentali fra i vari cani.

16. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni ed alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa.

17. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

18. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.

19. È vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

20. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscano fonte di eccitazione per i cani tali da porli in competizione.

21. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.

22. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione del proprietario/conduuttore.

23. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti negli appositi contenitori presenti nell'area.

24. In tutta l'area è, inoltre, proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette.

25. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire eventuali buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.

26. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

27. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione al Comando Polizia Locale o all'Ufficio Ambiente del Comune di Treia della presenza, sull'area stessa, di eventuali manomissioni, guasti e potenziali pericoli.

28. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori.

29. In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo, i proprietari/ conduuttori ed i loro cani devono lasciare immediatamente l'area di sgambamento.

30. Nell'area dedicata ai cani impegnativi di cui all'articolo 2 del presente regolamento è consentito l'accesso ad un solo cane alla volta per un periodo massimo di 30 minuti.

ART. 6 - Registro degli utenti

1. Viene istituito un apposito registro degli utenti in cui verranno indicate le generalità dei proprietari e i dati identificativi dei rispettivi cani, con obbligo di produrre i documenti di identificazione, da cui risulta il microchip e l'iscrizione all'Anagrafe Canina Comunale.

2. L'iscrizione al registro è obbligatoria per poter ottenere il contrassegno di cui all'articolo 5 del presente regolamento, che consente l'accesso all'area.

3. La formazione, la custodia e la tenuta del registro sono a cura del Comando Polizia Locale del Comune di Treia.

Art. 7 - Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Locale e da personale appartenente alle altre Forze dell'ordine.

2. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'Asur Marche Area Vasta n. 3 territorialmente competente svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

3. A richiesta del personale incaricato dell'attività di vigilanza, i fruitori dovranno esibire il contrassegno identificativo di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

5. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

7. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

8. In casi di immediato pericolo, l'organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino al perdurare della situazione di potenziale pericolo.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto comunale, entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, all'albo pretorio, della relativa deliberazione di approvazione.

ART. 9 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento, si rimanda alla vigente normativa.

* * * * *

VERBALE DELLA DISCUSSIONE

SINDACO: ricorda che la commissione consiliare ha licenziato il testo del regolamento, che viene portato all'approvazione del Consiglio.

Precisa che l'approvazione si rende necessaria perché è in fase di realizzazione la prima area per lo sgambamento dei cani a Passo di Treia, nei pressi di via dell'Acquedotto. Alla stessa seguiranno le altre aree previste.

Le aree verranno gestite inizialmente dal Comune, ma potranno seguire gestioni affidate a gruppi di cittadini.

MOZZONI, capogruppo della lista "MeritiAmo Treia": prende atto che dopo alcuni mesi dalla presentazione della mozione si è riusciti ad approvare il regolamento. Auspica una visione più ampia e moderna nel rapporto tra uomo e animale.

Ricorda che è bene che le aree in fase di realizzazione si inseriscano in progetti più ampi che prevedano anche passeggiate collegate con le aree stesse. Un *vulnus* si potrà verificare tuttavia nella gestione.

CAMMERTONI, capogruppo della lista "Il Futuro nel Cuore": ricorda che la Commissione è riuscita ad approvare il regolamento anche a seguito della mozione presentata dalla minoranza.

Auspica l'individuazione di un'area anche nei pressi di Treia.

SINDACO: precisa che le aree verranno inserite nell'ambito di percorsi pedonali sia a Passo di Treia sia a Chiesanuova in modo da completare percorsi utili anche per l'uomo insieme all'animale.

Ribadisce l'impegno ad individuare un'area anche nei pressi del Capoluogo di Treia.

MOZZONI: aggiunge che è utile attivare percorsi naturalistici unitamente alle aree di sgambamento che potrebbero anche essere forniti di servizi aggiuntivi. Sarebbe utile realizzare un anello di collegamento con la vicina Abbazia di Rambona, nel territorio del Comune di Pollenza, e prevedere anche collegamenti tra i vari percorsi all'interno dell'intero territorio comunale.

SINDACO: ricorda che con il GAL Sibilla i comuni di Treia e Pollenza hanno aderito ad un progetto per collegare i percorsi cicloturistici e pedonali di entrambe le città. In tali percorsi verrà inserita e valorizzata anche Villa Spada.

Comunica che nei bandi PIL la Città di Treia si è proposta per essere inserita nei percorsi di mobilità dolce, al fine di attivare una connessione anche con la costa adriatica. Treia potrebbe essere lo snodo di collegamento tra l'area montana e l'area costiera.

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to CAPPONI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to PERRONI BENEDETTO

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, lì 02-05-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa FOGLIA BARBARA

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere:
Favorevole

Treia, lì 02-05-2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to ORAZI ELISABETTA

**CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO
STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:
Favorevole

Treia, lì 05-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 24-05-2017 al 08-06-2017 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, lì 24-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì 24-05-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000).
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (articolo 9 dello statuto comunale).

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PERRONI BENEDETTO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
PERRONI BENEDETTO

Assegnata al Settore:

1	2	3	4	5	6	Segr.
---	---	---	---	---	---	-------